



**FIVA CONFCOMMERCIO**  
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 9 marzo 2020  
0042.C

**Alle Associazioni Territoriali Fiva  
Ai Dirigenti Federali  
Loro indirizzi**

OGGETTO : Emergenza Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020

Con il provvedimento in oggetto, pubblicato sulla GU 59 dell'8 marzo 2020, sono state emanate ulteriori e nuove misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da *Coronavirus* (COVID-19).

**Le cosiddette zone rosse, cioè i territori dove l'emergenza è massima, sono state ampliate e – allo stato – comprendono la Regione Lombardia e le province di Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli nella Regione Piemonte; Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini nella Regione Emilia Romagna; Pesaro e Urbino nella Regione Marche; Padova, Treviso, Venezia nella Regione Veneto.**

Nei territori suddetti è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Sono altresì sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e **fieristico**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Sono invece consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.** In presenza di condizioni strutturali o organizzative **che non consentano** il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro **le richiamate strutture dovranno essere chiuse.**

**Sull'intero territorio nazionale** sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario ed differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività' convegnistica. Sono altresì sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Negli esercizi diversi dalla ristorazione, all'aperto e al chiuso, **e quindi anche nei mercati**, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

I sindaci e le **associazioni di categoria promuovono** la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali.

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 €).**

Per completezza di informazione si aggiunge che, nella medesima data dell'8 marzo, il Ministro dell'Interno ha impartito alle Prefetture **una Direttiva recante indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato"**: gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia mentre un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. Anche in questo caso la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Infine il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con propria Ordinanza sempre dell'8 marzo, ha chiarito che le limitazioni ed i divieti di spostamento si applicano **alle sole persone fisiche**.

I migliori saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dr. Armando Zelli)**

Se mi è consentito, nei limiti di una comunicazione meramente tecnica, vorrei – anche a nome dei colleghi degli uffici nazionali – far pervenire a Dirigenti e Segretari delle Associazioni maggiormente colpite dal provvedimento in oggetto i sentimenti più sinceri di solidarietà e vicinanza, con l'auspicio che presto si ritorni alla normalità. Un abbraccio.

## **Allegato 1 a DPCM 8 marzo 2020**

### **Misure igienico-sanitarie:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.